

11457-22

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. -
- BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione -
- ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -
- MASSIMO FERRO - Consigliere -
- ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -
- MASSIMO FALABELLA - Rel. Consigliere -

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 22/02/2022 -
U.P.cam.

R.G.N. 30305/2021
Car. 11457
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30305-2021 proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE;

Sez. I - RG 30305/2021
udienza pubblica 22.2.2022

103
22



- ricorrente -

contro

(omissis) **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;**

- intimati -

avverso la sentenza n. 121/2021 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 09/11/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/02/2022 dal Consigliere MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale PASQUALE FIMIANI,
il quale chiede l'annullamento con rinvio del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. — Il Ministro della giustizia ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. (omissis) sulla base dell'informativa del Procuratore della Repubblica 24 gennaio 2018 con cui si comunicava la conclusione delle indagini preliminari nei confronti del detto magistrato per il delitto di appropriazione indebita con riguardo a fatti commessi quando lo stesso era giudice presso il Tribunale di Pisa. Nel corso del procedimento disciplinare — sospeso in data 27 settembre 2018 in ragione della pendenza di quello penale per i medesimi fatti e riattivato a seguito della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela — è stata disposta perizia avente ad oggetto la capacità di stare in giudizio dell'incolpato e la capacità del medesimo di intendere e di volere al momento dei fatti; sono stati inoltre escussi il perito e il consulente di parte. Quindi la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto il dott. (omissis) responsabile dell'addebito a lui ascritto e, valutata la patologia da cui era affetto, gli ha applicato la sanzione della sospensione dalle funzioni per anni due.

2. — La sentenza resa in esito al procedimento disciplinare è

Gy



stata impugnata dal procuratore generale presso la Corte di cassazione con un ricorso basato su di un solo motivo. L'intimato non ha resistito in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. d), 5, 10 e 11 d.lgs. n. 109/2006, nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c), c.p.p.. Il pubblico ministero contesta l'adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata, dolendosi della mancata applicazione della sanzione della rimozione. Rileva che tale sanzione può e deve essere inflitta qualora l'illecito contestato al magistrato sia tale che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire. Richiama, al riguardo, alcuni passi della sentenza impugnata che sarebbero, a suo avviso, rivelatori della necessità di applicare la nominata sanzione della rimozione, ponendo l'accento su come la stessa Sezione disciplinare abbia dato evidenza a un complesso di circostanze ritenute ostative al «sereno e consapevole esercizio di una funzione delicata come quella giurisdizionale». Assume che rispetto alle stesse argomentazioni della sentenza impugnata «la scelta della sanzione in quella della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per anni due costituisce un palese salto logico che chiaramente evidenzia una manifesta illogicità interna allo stesso ragionamento, radicalmente viziato da un'insanabile contraddittorietà, posto che, dopo aver evidenziato che i fatti, per la loro incontrovertibile gravità nella dimensione oggettiva e soggettiva, hanno sicuramente ed irrimediabilmente compromesso i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo *strepitus fori*, illogicamente applica invece una sanzione palesemente incongrua e non ragionevolmente proporzionata a detta gravità».



2. — Il motivo è fondato.

Il dott. (omissis) è stato assoggettato a procedimento disciplinare in quanto, in concorso con (omissis) Orlando, si sarebbe appropriato del denaro dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui aveva il possesso in virtù della sua qualità di presidente della locale sezione provinciale. Il procedimento penale, conclusosi con la sentenza di non luogo a procedere di cui si è detto, era scaturito dalla querela presentata dal presidente nazionale dell'Associazione, il quale aveva denunciato l'utilizzo, da parte del dott. (omissis) di (omissis), di notevoli somme di denaro per scopi diversi da quelli cui le stesse dovevano essere destinate e, in particolare, ad elargizioni a vantaggio degli ultimi due, ad enti riconducibili a questi e ai familiari dei predetti.

Nel provvedimento della Sezioni disciplinare viene anzitutto ricordato come, in base alle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento, l'incolpato non avesse i requisiti per farsi nominare presidente della sezione provinciale dell'Associazione e che la presidente uscente avesse semplicemente prestato credito a quanto dichiaratole dal dott. (omissis) «fidandosi del suo *status* di magistrato e ritenendolo, in quanto tale, una persona meritevole di fiducia».

Nella sentenza impugnata è poi rimarcato come le acquisizioni investigative abbiano smentito le giustificazioni fornite dal dott. (omissis) con riguardo alle illecite appropriazioni. In particolare, è risultato che il versamento di euro 17.000,00 per la locazione di un immobile — il cui godimento si sarebbe reso necessario poiché l'Associazione occupava abusivamente un locale per il quale non era stato concluso alcun contratto — costituiva, in realtà, il canone di sublocazione corrisposto ad altra associazione, denominata Centro Studi Giuridici e Sociali, gestita dagli indagati (il tutto in una situazione contrassegnata, da un lato, dalla persistente corresponsione, da parte dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, del canone di locazione per la



fruizione dell'immobile da essa regolarmente occupato e, dall'altro, dall'esorbitanza del canone di sublocazione rispetto a quello di locazione versato dal (omissis) che era pari a euro 5.400,00 annui). E' emerso, altresì, che altra associazione, denominata Organizzazione per la difesa dei cittadini e dei consumatori, destinataria di un versamento di euro 2.500,00, risultava gestita dagli indagati personalmente o tramite familiari prestanomi, mentre altro soggetto, (omissis) destinatario di un bonifico di euro 4.880,00, era un'impresa individuale facente capo a (omissis) sia | (omissis) poi, «ebbero un brevissimo periodo di attività, coincidente con la presidenza di (omissis) Ulteriori distrazioni di importi dell'Associazione vittime di guerra sono state poi accertate per euro 38.700,00 e per euro 10.000,00: importi, questi, ricevuti rispettivamente da (omissis) | e da (omissis)

La Sezione disciplinare ha evidenziato, ancora, che sulla base degli accertamenti medici operati, il dott. (omissis) risultava affetto da un «disturbo bipolare di tipo II con ipomania protratta» e che tale disturbo era sicuramente preesistente al primo accertamento medico, intervenuto nel 2018, a seguito di un procedimento penale instauratosi in quegli anni nei confronti dell'incolpato per altri reati presso la Procura di La Spezia. Nella sentenza impugnata è spiegato come, secondo il perito d'ufficio, la patologia riscontrata potesse entro certi limiti rilevare ai fini dell'imputabilità, in quanto comportava principalmente la mancanza di senso del limite e una superficialità di fondo, senza però escludere la comprensione del reale: sicché — è chiarito — tale patologia poteva aver influito sulla capacità volitiva del magistrato, tanto da ritenerla grandemente scemata all'epoca del fatto, sebbene non totalmente elisa. Tali conclusioni presentano elementi di coincidenza con quelle cui è pervenuto il consulente di parte, che pure ha ritenuto sussistente un vizio parziale di mente dell'incolpato: vizio che, secondo la Sezione disciplinare, aveva



dunque solo parzialmente condizionato le condotte illecite del dott. (omissis) e che integrava, perciò, una diminuzione di cui si poteva tener conto ai fini della commisurazione della sanzione, ove fosse provato l'illecito disciplinare.

Nel provvedimento qui impugnato è poi rilevato che la seminfermità di mente può ben coesistere con il dolo richiesto ai fini dell'esistenza dell'illecito, giacché l'imputabilità, quale capacità di intendere di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi che operano su piani distinti; la Sezione disciplinare ha rimarcato essere stato accertato come il dott. (omissis) «non si sia limitato ad un omesso controllo o alla mera ratifica di atti da altri predisposti, ma abbia posto in essere una serie di disposizioni patrimoniali in sé connotate da piena consapevolezza e volontà appropriativa»: evenienza, questa, confermata in sede di interrogatorio, nel corso del quale il magistrato ha riconosciuto di aver avuto «consapevolezza che con le operazioni stavano svuotando il patrimonio della sezione e questo era l'obiettivo di (omissis)

Accertata l'esistenza della appropriazione indebita e dell'imputabilità, pur se scemata, dell'incolpato, il Giudice disciplinare ha ritenuto integrato l'illecito contestato, di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109/2006. Ha ritenuto, tuttavia, non doversi applicare la massima sanzione, richiesta dal procuratore generale, quanto, invece, la sospensione delle funzioni della sua massima estensione temporale, ossia per anni due: e ciò proprio in considerazione delle condizioni psicopatologiche del dott. (omissis) Ha comunque rimarcato la gravità delle condotte poste in atto, ponendo anzitutto in evidenza come la qualità di magistrato sia stata utilizzata al fine di generare affidamento nella propria persona e per essere così eletto a presidente della sezione locale dell'Associazione; ha poi evidenziato come il dott. (omissis) avesse contribuito in modo decisivo a determinare il depauperamento, a vantaggio di terze persone, del



patrimonio di un'associazione a scopo mutualistico, finalizzata ad agevolare una particolare categoria di soggetti bisognosi, gli invalidi di guerra; ha dato conto di come la gravità della condotta emergesse, in modo ancora più evidente, dalla considerazione che i beneficiari delle somme uscite dalla cassa dell'Associazione erano proprio coloro da tempo legati al dott. (omissis), da motivi politici, come (omissis) che aveva presentato il magistrato alle elezioni europee di qualche anno prima; ha sottolineato l'ampia risonanza mediatica, sia a livello locale che nazionale, che la vicenda aveva suscitato, con significativa lesione dell'immagine del magistrato e rilevante caduta di autorevolezza del prestigio e della credibilità dello stesso all'interno e all'esterno dell'ufficio giudiziario di appartenenza, con inevitabili riflessi negativi in ordine alla legittimazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali; ha dato conto di come il dott. (omissis) risultasse già sospeso delle funzioni per altro procedimento penale ancora pendente e ha evidenziato che lo stesso era stato destinatario di due precedenti condanne disciplinari con irrogazione delle sanzioni della censura e della perdita dell'anzianità per mesi due per provvedimenti giudicati abnormi; ha da ultimo rilevato che la patologia riscontrata e lo stato depressivo in cui versava il magistrato, a causa del concomitante procedimento penale per gravi reati, non consentissero un sereno e consapevole esercizio di una funzione delicata come quella giurisdizionale.

Ciò detto, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ove sia riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, la scelta della sanzione da applicare va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. A tal fine, devono formare oggetto di



valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari. Tale valutazione deve essere particolarmente approfondita qualora la scelta si rivolga alla più grave delle sanzioni, sul presupposto che l'illecito contestato al magistrato sia di tale entità che ogni altra sanzione risulti insufficiente alla tutela di quei valori che la legge intende perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui il magistrato deve godere, nonché dal prestigio dell'Ordine giudiziario (Cass. Sez. U., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. U., 4 luglio 2012, n. 11137; di recente, cfr. Cass. Sez. U. 4 agosto 2021, n. 22302, non massimata in CED a questo specifico riguardo).

L'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 prevede la sanzione disciplinare della rimozione *«al magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice»*. Si tratta di tre diverse ipotesi, alternative tra di loro, ricorrendo una sola delle quali va disposta obbligatoriamente la rimozione del magistrato (Cass. Sez. U. 25 giugno 2019, n. 16984).

Nondimeno, la rimozione disciplinare del magistrato è ammessa, oltre che nei soli casi previsti dall'art. 12, comma 5, cit. — ipotesi nei quali essa è obbligatoria —, ogni qual volta l'illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione



allo *strepitus fori*; l'adeguatezza della sanzione della rimozione rientra, poi, nell'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici (Cass. Sez. U, 6 novembre 2014, n. 23677; Cass., Sez. U., 3 settembre 2020, n. 18302; il principio è stato ribadito da Cass. Sez. U. 4 agosto 2021, n. 22302, cit., in motivazione).

Ebbene, proprio sul versante motivazionale la sentenza impugnata si espone a censura. Essa, infatti, dà conto di plurime circostanze che giustificherebbero appieno la sanzione della rimozione, in quanto rivelatrici della particolare gravità della condotta posta in essere, connotata dall'uso strumentale della qualità di magistrato, da azioni distrattive a scapito di un ente con scopi benefici, dalla collusione con soggetti legati all'incolpato da motivi politici e dall'ampio risalto che la vicenda occorsa aveva avuto nei media, con le conseguenze che tale risonanza aveva determinato sul prestigio e la credibilità del magistrato e sulla legittimazione all'esercizio, da parte dello stesso, della funzione giurisdizionale; ma applica, poi, una sanzione diversa: così che la motivazione non può dirsi coerente sul piano logico-giuridico.

D'altro canto, se, come affermato dalla richiamata, e consolidata, giurisprudenza, la rimozione si giustifica in presenza di un danno arrecato ai valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, l'esistenza di una condizione clinica che ha potuto incidere, senza peraltro escluderla, sulla capacità di intendere e di volere dello stesso nel compimento dei fatti oggetto di incolpazione non pare idonea, da sola, a giustificare l'applicazione di una sanzione di grado inferiore: e ciò in quanto tale condizione — che oltretutto assurge, secondo la stessa Sezione disciplinare, a fattore impediente il sereno e consapevole esercizio della funzione giurisdizionale da parte del dott. (omissis) — non è evidentemente idonea ad elidere, ma



nemmeno ad attenuare, la compromissione di quei valori.

3. — Il ricorso va quindi accolto.

La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, in data 22 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 08 APR. 2022



il Funzionario Giudiziaro
Dot.ssa Sabrina Paoletti
Sabrina Paoletti

SEGRETERIA
CANCELLERIA
Sabrina Paoletti